



PROVINCIA DI COSENZA
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 COSENZA
C.F. e P.I. 80003710789

SETTORE VIABILITÀ

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori denominati "***PRIMI INTERVENTI URGENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRUTTURALE E MONITORAGGIO ATTRAVERSO INDAGINI TECNICO-DIAGNOSTICHE PONTE IN C.A. SUL FIUME CRATI S.P. 247***" - CIG: 83466365EB

L'interventi previsti nel D.M. n. 49 del 16/02/2018 recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell'art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" –

Cod. intervento: 03968.19.CS – Annualità 2019/2020

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1	Documenti di gara	4
2.2	Chiarimenti	4
2.3	Comunicazioni	4
3.	OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
4.	DURATA DELL' APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	6
4.1	Durata	6
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6.	REQUISITI GENERALI	8
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	8
7.1	REQUISITI DI IDONEITÀ	9
7.2	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.....	9
7.3	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	10
7.4	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	11
8.	AVVALIMENTO	11
9.	SUBAPPALTO	12
10.	CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.....	13
11.	SOPRALLUOGO: NON PREVISTO	17
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
	SOSPESO.....	17
	FINO AL 31 DICEMBRE 2020 NON È PREVISTO IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PER PARTECIPARE A PROCEDURE DI GARA AVVIATE A PARTIRE DAL 19 MAGGIO 2020 (ART. 65 DEL CD. "DECRETO RILANCIO", N. 34/2020, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.128 DEL 19-05-2020 - SUPPL. ORDINARIO N. 21.	17
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19
15.1	<i>Domanda di partecipazione</i>	19
15.3	<i>DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)</i>	21
15.4	<i>Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo</i>	23
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B - OFFERTA ECONOMICA"	29
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	30
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	30
18.1	<u>IPOTESI A)</u>	31
18.2	IPOTESI B).....	31
18.3	<i>Procedura di esclusione automatica</i>	32
18.4	<i>Verifica di anomalia delle offerte</i>	32
18.5	<i>Proposta di aggiudicazione e consolidamento della graduatoria</i>	33
19.	CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI.....	34
20.	ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	35
21.	ACCESSO AGLI ATTI:.....	36
22.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	36
23.	CODICE ETICO – PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE.....	36
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	36

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare contiene le norme integrative al Bando (All.to A), relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Cosenza – Settore Viabilità, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative agli appalti in oggetto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre Settore Viabilità n. **2020000931** del 29/06/2020, Rep. Gen. N. 2020000909 del 30 Giugno 2020, e verrà aggiudicato con applicazione del criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del citato decreto, in combinato disposto con l'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter e 8.

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma di *e-procurement* (di seguito "Piattaforma") disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico, al seguente indirizzo <https://gare.provincia.cs.it>

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una **firma digitale** valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di **Posta Elettronica Certificata** (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile all'indirizzo https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp, seguendo la procedura di registrazione per ottenere username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", reperibile all'indirizzo: https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "**Bandi di gara**" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "**Presenta offerta**".

Il bando di gara viene pubblicato:

- Per estratto sulla G.U.R.I., V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. **78 del 08 Luglio 2020**
- sul profilo di committente <http://www.provincia.cs.it/portale/documentazione/albopretorio/>
- sui siti del Ministero Infrastrutture e Trasporti e Piattaforma ANAC;
- sulla piattaforma telematica della Provincia all'indirizzo: <https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice: Ing. Eugenio Filice

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara (*All.to A*);
- 2) Il presente Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato Speciale di Appalto;
- 4) Elaborati Tecnici progettuali
- 5) DGUE e modelli per dichiarazioni integrative
- 6) Patto di integrità

Tutta la documentazione di gara consistente nei documenti elencati nel paragrafo “Premesse” è disponibile sul sito internet: <https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> ovvero sul sito internet della stazione appaltante [://www.provincia.cs.it/portale/documentazione/albopretorio](http://www.provincia.cs.it/portale/documentazione/albopretorio)

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate negli stessi siti.

2.2 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti dovranno pervenire esclusivamente **mediante la piattaforma telematica** <https://gare.provincia.cs.it>, **almeno entro 6 (sei) giorni** prima della scadenza delle offerte.

Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite **entro il terzultimo giorno** prima della scadenza delle offerte, e saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto.

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma ; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

I lavori consistono nel risanamento conservativo strutturale e monitoraggio attraverso indagini tecnico-diagnostiche del ponte in calcestruzzo sul fiume Crati S.P. 247.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi prevalentemente di lavori che intervengono su un'unica area, l'appalto rappresenta un intervento singolo per tipologia di prestazioni funzionali e pertanto funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile.

Tabella n. 1

n.	Descrizione lavori	Cat.	Class.	Qualif. Obblig. SI/NO	Importo (euro)	Perc.	Preval./Scorp.	Subapp.
1	<i>Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane</i>	<i>OG3</i>	<i>III</i>	<i>SI</i>	<i>680.745,26</i>	<i>82,76%</i>	<i>Prevalente</i>	<i>SI</i>
2	<i>Barriere stradali di sicurezza</i>	<i>OS12-A</i>	<i>I</i>	<i>SI</i>	<i>71.575,60</i>	<i>8,70%</i>	<i>Scorporabile</i>	<i>SI</i>
3	<i>Apparecchiature strutturali speciali</i>	<i>OS11</i>	<i>I</i>	<i>SI</i>	<i>70.239,14</i>	<i>8,54%</i>	<i>Scorporabile</i>	<i>SI</i>
Importo totale a base di gara					822.560,00			

Il subappalto è consentito nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 71.108,78** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo a base di gara, comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 294.522,97** calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di manodopera sulle singole voci di elenco prezzi.

Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto sarà stipulato **“a misura”**.

All'appaltatore sarà corrisposta, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) del valore del contratto di appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale come previsto al su citato articolo 35, comma 18, del Codice.

4. DURATA DELL' APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori oggetto di appalto è stabilito in giorni **90 (NOVANTA)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori all'Appaltatore da parte della Direzione Lavori.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente tornata in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla singola gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla singola gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla singola gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla singola gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore

N.B. I concorrenti che presentano offerta per più gare possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni gara. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altre gare da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale (Il riferito agli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186-bis d.r. 267/1942 deve essere inteso alla norma (art. 186 bis) come novellata **dall'art. 2, l. 55/2019**).

Nelle ipotesi di cui all'art. 48 del Codice ai fini della partecipazione non è indispensabile la costituzione con atto formale ma è sufficiente che nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. È espressamente richiesto che l'atto costitutivo, ovvero l'impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:

- a) l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
- b) la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa, secondo le indicazioni dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010;
- c) ove sia previsto il ricorso al comma 5 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (**impresa cooptata**), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d'impegno.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di integrità** (Mod. A.2) costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

N.B. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali verrà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti, in un qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice.

Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:

- *devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione;*
- *il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);*
- *si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'art. 27, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008 e art. 80, comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;*
- *si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 80, comma 4 del Codice). **Si precisa che a partire dal 1° marzo 2018: il comma 986 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha modificato tale cifra, dimezzandola e portandola pertanto ad un valore attuale pari a 5.000,00 euro;***
- *si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).*

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

b) **-attestazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 83, comma 2 e 216, comma 14 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come specificato all'art. 2, **tab. n. 1**, del Bando di gara

Ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori (**OG3 classifica III**)

I requisiti relativi alle categorie scorporabili **OS12-A e OS11 (entrambe inferiori al 10% del valore dell'appalto)** non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, con la precisazione che:

- le relative lavorazioni (**SIOS a qualificazione obbligatoria**) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, pertanto, il concorrente deve essere in possesso della qualificazione (SOA oppure semplificata, ai sensi art. 90 del DPR 207/2010) anche per le suddette categorie, oppure riservarsi di subappaltare (nel caso di aggiudicazione) le lavorazioni in categoria scorporabile **SIOS** a operatore economico qualificato (**subappalto "qualificatorio"**), anche integralmente, fermo restando il limite del 40% del valore complessivo di appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante l'adeguata attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità. La stazione appaltante procederà a verificare il possesso della predetta attestazione mediante autonoma consultazione dell'apposita banca dati ANAC;

E' inoltre richiesto il possesso della **Certificazione del sistema di qualità aziendale** in corso di validità attestato dalla SOA.

N.B. Gli operatori economici legittimamente privi di attestazione SOA ovvero stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, capo II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 45 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

In particolare, il concorrente, pena esclusione, deve soddisfare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cifra d'affari (in Euro) in lavori, svolti mediante attività diretta ed indiretta, relativa al decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle

qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dall'art. 79, comma 2, lettera b) del D.P.R. 207/2010;

- b) esecuzione di lavori, relativi decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria richiesta, oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta, così come definiti dall'art. 79, comma 5, lettera b) del D.P.R. 207/2010;
- c) esecuzione di un singolo lavoro, relativo al decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti ad ogni singola categoria richiesta, oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta, così come definiti dall'art. 79, comma 5, lettera c) del D.P.R. 207/2010;
- d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'articolo 79, comma 10, del D.P.R. 207/2010;
- e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
- f) possesso di idonea direzione tecnica costituita ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. 207/2010;
- g) produrre idonee referenze bancarie.

La certificazione descritta dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale delle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara, devono possedere i requisiti di carattere generale.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I concorrenti sopra indicati devono altresì possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi con le precisazioni di seguito indicate:

a) Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti, **pena esclusione**, dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, l'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti e assume le lavorazioni in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

c) Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti, **pena esclusione**, dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che esegue le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

8. AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di una propria documentazione conforme al modello **DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione (o il seggio) comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, **le parti di lavoro che intende subappaltare** o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; Nel caso di ricorso al subappalto l'operatore economico deve sempre indicare nel **DGUE, parte II, sezione D) o nella domanda di partecipazione alla gara (Modello 1)** le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. **In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Per le categorie SIOS inferiori al 10% del valore dell'appalto, si può ricorrere al subappalto qualificante anche integrale. Tale quota subappaltabile però, è computata ai fini del raggiungimento del limite complessivo del 40% di cui all'art. 105 comma 2 del Codice.

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la **categoria scorporabile OS12-A e OS11** (SIOS a qualificazione obbligatoria), intenda qualificarsi, tramite subappalto è **obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara (preferibilmente nel DGUE, Parte IV, punto C) n. 10 e nel Mod. 1 Domanda/Istanza di partecipazione) PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, NON SANABILE CON SOCCORSO ISTRUTTORIO**, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alla categoria scorporabile per la quale non possieda i requisiti richiesti.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del codice, l'affidatario prima dell'inizio della prestazione, dovrà comunicare alla stazione appaltante per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Qualora all'interno dei predetti sub-contratti che non sono subappalti, rientrino prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, il sub-contraente dovrà essere iscritto negli appositi elenchi (**white list**) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.

Analogamente anche per il subappalti che hanno ad oggetto le attività di cui all'art 1 comma 53 della legge 190/2012, sarà richiesta idonea iscrizione nelle white list da parte del subappaltatore.

Gli esecutori a qualsiasi titolo (compresi i subappaltatori o i subcontraenti) che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 [vale a dire a) trasporto di materiali a

discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri], dovranno essere **obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (*white list*) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012.**

Come previsto all'articolo 105, comma 7 dell'indicato decreto, l'affidatario dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti (20) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni;
- al momento del deposito trasmettere la certificazione attestante il possesso dei requisiti generali ex art. 80 decreto legislativo n. 50 del 2016.

La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all'art. 105, comma 13, del Codice, procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Per tutti gli altri casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore è fatto obbligo di inserire, **a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto**, un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta è corredata da:

1)una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice in tema di riduzioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al primo periodo del comma 7, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

2)una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **N.B. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.

159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la riduzione è riconosciuta secondo quanto indicato dall'Autorità con determinazione n. 44 del 27/09/2000 e deliberazione n. 408 del 06/12/2001:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/i sia/siano posseduta/e dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La garanzia, **pena esclusione**, deve avere una validità non inferiore a **180 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Sarà ritenuta valida la dicitura "validità di almeno 180 giorni e comunque non inferiore alla durata maggiore prevista dal bando di gara".

Ai sensi dell'art. 93, commi 5 e 6 del Codice, la garanzia deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stessa su richiesta della stazione appaltante nel caso non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva e non sia stato ancora stipulato il contratto e **prevedere espressamente** (art. 93 co. 4 del Codice):

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante;

b. in contanti o con bonifico presso BNL -Agenzia di Cosenza – C.so Mazzini intestato a Provincia di Cosenza - **codice IBAN: IT62Q0100516200000000218400**. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stazione appaltante dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-onlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[onlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-onlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf) e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per *almeno* 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate su Piattaforma Telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

– (*in caso di garanzia nativa digitale*) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);

– (*in caso di garanzia nativa analogica*) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, dello stesso Decreto, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e corredata da autentica notarile che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

11. SOPRALLUOGO: non previsto

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

SOSPESO

Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020 (art. 65 del cd. "decreto rilancio", n. 34/2020, pubblicato in gazzetta ufficiale serie generale n.128 del 19-05-2020 - suppl. ordinario n. 21.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Come descritto in premessa, la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, indicata nella Premessa, per potere presentare la propria Offerta.

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

A. **Busta telematica A** – Documentazione amministrativa;

B. **Busta telematica B** – Offerta economica.

Il contenuto di ciascuna delle buste virtuali è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e caricare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal paragrafo "Modalità di partecipazione" del presente Disciplinare.

Per partecipare gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il **termine perentorio del giorno 27 Luglio 2020.**

N.B. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma in modo segreto, riservato e sicuro.

La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore degli operatori economici indicati in calce a ciascun documento elencato.

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per *almeno 180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e/o dichiarazioni integrative o sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Avvertenze: *Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:*

- *Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (Mod. 1);*
- *DGUE (Documento di gara unico europeo -modello del MIT);*
- *eventuali Dichiarazioni ulteriori.*

Si raccomanda l'utilizzo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

La busta virtuale **A** contiene la Domanda di partecipazione e le Dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito specificato. **Tutti i documenti dovranno essere inviati in formato.pdf, denominati <Denominazione Concorrente_/Istanza/ecc.> ed essere sottoscritti con firma digitale.**

15.1 Domanda di partecipazione redatta, in bollo (*con le modalità in seguito specificate*) preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato **Mod.1**.

Nel **Mod. 1_ Domanda/Istanza di partecipazione** predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE;

Qualora la domanda sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., all'interno della domanda stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore (UNA SOLA COPIA PER TUTTE LE DICHIARAZIONI);
- b) copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2.1 Imposta di Bollo

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:

La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, utilizza, prioritariamente, la procedura inversa di cui all'art. 133, comma 8 del Codice, pertanto si raccomanda di specificare tale assolvimento nello stesso modello di istanza contenuto nella Busta B dell'offerta economica (come descritto al successivo paragrafo 16).

L'imposta di bollo è dovuta nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).

L'imposta di bollo può essere assolta mediante il pagamento del **modello F23 oppure con contrassegno telematico allegando** copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo, senza necessità di sottoscrizione digitale, come indicato nel successivo sottoparagrafo 15.4.2 punto 19.

15.3 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche - messo a disposizione nell'ambito della documentazione di gara - secondo quanto di seguito indicato (sottoscrivendolo digitalmente):

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, – anche barrando direttamente la sezione <<α>> - in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 14.3.1, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del d.lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il d.lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del d.lgs. 82/2005.
- 6) **PASSOE** dell'ausiliaria (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente, senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa).

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Mod. 2_ dichiarazioni avvalimento**, allegato al presente disciplinare di gara - da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui alla Legge 14 giugno 2019, n.55, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.4.1 n. 1 del presente Disciplinare *(Tale dichiarazione è già predisposta all'interno del modello Mod. 1_domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative)*.

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice.

Nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell'operatore economico partecipante non voglia dichiarare **l'assenza o la presenza di eventuali** sentenze di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, **ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, dovrà produrre per sé la suddetta dichiarazione.** In tal caso tali dichiarazioni devono essere **firmate digitalmente** da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Nota Bene

In caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A.

Con riferimento alle ipotesi previste dall' art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun operatore deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, **qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co.1 del d.lgs. n.50/2016 l'operatore deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00 e ss.mm.ii..**

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate nel presente disciplinare – preferibilmente il DGUE.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell'art.53, co.16 ter del D.lgs.n.165/01, etc.) **l'operatore deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo** rilevanti ai fini della disciplina di

cui all'articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate nel presente disciplinare – preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante.

A tal proposito si rinvia alla disciplina adottata dall'ANAC (con particolare riferimento alla Delibera n.1008 dell'11.10.2017 "Linee guida n.6" e Delibera n.1386/16 "Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione").

Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del Codice, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 8.11.2017 *"Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE"* pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

N.B. Solo Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare - a pena di esclusione – una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione <<α>> ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 4 del presente disciplinare;
- b) la sezione C ai punti 1a) e 13) per dichiarare il possesso dei requisiti inerenti le lavorazioni inferiori a Euro 150.000,00 eventualmente richieste dal presente disciplinare;
- c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale eventualmente richiesti nel presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato con sottoscrizione digitale:

- _ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- _ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- _ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.4 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.4.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente - utilizzando preferibilmente il modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative predisposto dalla Stazione Appaltante - rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, sottoscritte digitalmente, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacche per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al Patto di Integrità, allegato alla documentazione di gara, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. dichiara di aver preso visione dei luoghi;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento;
11. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2, l. 55/2019:** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

12. dichiara l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione e di essere consapevole che l'Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il documento attestante il versamento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli

Si precisa quanto segue:

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione (a tal proposito si mette a disposizione il Mod. 1 predisposto dalla SA).

Si precisa, altresì, quanto segue:

Ciascuna ausiliaria rende le proprie dichiarazioni integrative, allegandole al proprio DGUE. (si veda a tal proposito il mod. 2).

15.4.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; **firmato digitalmente oppure copia scansionata dello stesso senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa**; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

Si precisa che, lo stesso qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, **a pena di esclusione dalla gara.**

14.documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno, nei soli casi previsti dalla legge, di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresa, la cauzione deve riportare il nominativo di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento;

15.Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

16.Patto di integrità allegato (**Mod. A.2**) (art. 1, comma 17, della l. 190/2012).

Si precisa che il Patto di integrità deve essere reso:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresa di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici;
- nel caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria.

18. [in caso di concordato con continuità aziendale] relazione di cui all'art.186-bis del RD 267/42, come novellato dall'art. 2, l. 55/2019, rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato decreto.

19. Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 relativa all'istanza di partecipazione.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere *alternativamente*:

-mediante il pagamento tramite il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [Home – Schede – Pagamenti – F23 - Come versare]

Per chi scelga di pagare l'imposta di bollo tramite il modello F23 sarà anche possibile utilizzare il modello caricato nella piattaforma telematica in formato pdf editabile e posto tra i documenti a base di gara.

Nella compilazione del modello F23 si invitano i concorrenti ad attenersi alle relative istruzioni presenti nel documento AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23, nel sito dell'Agenzia delle Entrate ed alle seguenti indicazioni: nel campo 6. *Ufficio o Ente* inserire **TD2** (che è il codice dell'ufficio territoriale di Cosenza nella Tabella dei codici degli uffici finanziari, Provincia di Cosenza – nel campo 11. *Codice Tributo* inserire **456T** nel campo 10. *Estremi dell'atto o del Documento* inserire anno e CIG: **83466365EB** – nel campo 12. *Descrizione* lasciare **IMPOSTA DI BOLLO**). Nel caso si utilizzi il programma on line nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nella prima maschera di compilazione proposta “F23 - Scelta del tipo di pagamento da effettuare” scegliere il campo *Altri casi*.

Oppure

- acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara, debitamente annullato e con dichiarazione relativa all'istanza per la gara a cui si partecipa ; In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nel portale appalti copia scansionata del Mod. F23 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentato un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun operatore del RTI presenti distintamente la propria istanza.

20. copia di un documento d'identità del sottoscrittore *(Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore).* In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio è necessario allegare copia del documento di identità, non firmata digitalmente, del legale rappresentante di ogni impresa componente il raggruppamento o consorzio.

N.B.: Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.

21. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”;

15.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Avvertenze: Con riferimento alla fase di registrazione al portale di *e-procurement*, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

In caso di concorrenti riuniti, o che intendono riunirsi, la documentazione prescritta dal presente bando per l'impresa partecipante deve essere prodotta per ciascuna di esse anche dagli altri operatori, fatta eccezione della cauzione provvisoria.

In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui agli art. 47 e 48 del codice, non ancora costituiti, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché la percentuale di quota di partecipazione degli stessi nel raggruppamento

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.2.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.4.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B - OFFERTA ECONOMICA”

N.B. Nella piattaforma telematica è stata impostata la richiesta di inserire anche nella busta B un file relativo all’istanza di partecipazione (*Mod. 1_Istanza di partecipazione*) con indicazione dell’assolvimento del bollo.

La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, utilizza, prioritariamente, la procedura inversa di cui all’art. 133, comma 8 del Codice: le offerte economiche saranno, pertanto, esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti.

Considerato che, nella presente procedura, qualora fossero presentate offerte in numero pari o superiore a trenta (30), si attiverà la cosiddetta “inversione procedimentale”, risulta necessario che il Seggio di gara sia in grado di identificare correttamente il concorrente al fine di verificare fin da subito:

- la corretta sottoscrizione dell’offerta economica da parte dei concorrenti ed in specifico che in caso di concorrente con idoneità pluri-soggettiva, idoneamente descritta nell’istanza di partecipazione (**Mod 1_domanda/Istanza di partecipazione**), tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento o consorzio ordinario abbiano sottoscritto l’offerta ai sensi dell’art 48 comma 8 secondo periodo del Codice;
- il rispetto del divieto di partecipazione di cui al comma 7 dell’art 48 del Codice;
- il rispetto dei divieti di cui all’art 89 comma 7 del Codice in caso di avvalimento;

La busta “B – Offerta economica”, contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica presentata sul portale mediante l’inserimento del ribasso offerto e upload del documento generato automaticamente dalla piattaforma.

La piattaforma genera automaticamente per ogni singola gara il “Documento d’offerta” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step richiesti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload del “Documento d’offerta” **debitamente firmato digitalmente** da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nel manuale di utilizzo “*Presentazione offerte telematiche*” al paragrafo 4.4. e successivi sub (In caso di raggruppamento si veda il paragrafo 4.4.1.1.1.).

Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 3 (tre), le cifre oltre la terza cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il concorrente nell’offerta economica deve indicare, **a pena esclusione, i propri costi aziendali¹** concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e **i propri costi della manodopera**, determinati **in base alla reale capacità organizzativa d’impresa nell’ambito del presente appalto.**

N.B. Il costo della manodopera , ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 7, lett. d) del Codice, sarà, unitamente alle tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, il dato di riferimento e di misura, per accertare la congruità o meno dell'offerta

¹ Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l’impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze

presentata. Lo stesso sarà comunque, in ogni caso, oggetto di verifica per il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) sopra citato.

Ai sensi dell'art.48 co. 8 del Codice, l'offerta economica in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario va sottoscritta, **a pena esclusione**, da tutti i componenti e qualora sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica, ivi compresi gli allegati, va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare al termine del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (buste amministrativa ed economica), entro il termine perentorio di scadenza.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le gare saranno aggiudicate secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice in combinato disposto con l'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter con eventuale esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del **comma 2 e commi 2-bis e 2-ter** qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a dieci, ai sensi del **comma 8** dello stesso articolo. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (**comma 3-bis dell'art. 97 del codice**).

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, saranno attivate sedute virtuali, previa comunicazione ai partecipanti. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara attraverso avvisi pubblicati sulla Piattaforma telematica.

La prima seduta è prevista per il **giorno 05 Agosto 2020 alle ore 10:00**, salvo eventuali diverse individuazioni di date/ore, presso gli uffici del Settore Viabilità e vi potranno partecipare, nei limiti delle disposizioni ancora in vigore in relazione all'emergenza COVID-19, i legali rappresentanti/procuratori degli Operatori Economici oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Gli Operatori Economici interessati, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, possono prendere evidenza delle risultanze dei lavori della stazione appaltante, attraverso l'Area Personale della Piattaforma di *e-procurement*, visualizzando le singole fasi di gara.

Ove dovessero permanere le misure di prevenzione attualmente disposte in relazione all'emergenza COVID-19, le sedute pubbliche si svolgeranno con accesso da remoto e senza la

presenza fisica degli operatori economici, che potranno seguire lo svolgimento delle medesime sedute esclusivamente attraverso il portale telematico della Provincia di Cosenza per la gestione delle gare.

La procedura di gara sarà articolata nelle fasi di cui ai paragrafi che seguono.

18.1 IPOTESI A) Nel caso siano presentate offerte in numero **pari o superiore a 30**, ipotesi nella quale sarà attivata l'inversione procedimentale di cui all'art 133 comma 8 del Codice, l'attività di "apertura" (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura ai relativi file) delle buste B contenenti l'offerta economica e l'attività di "apertura" della busta A contenente la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico classificatosi al primo posto della graduatoria elaborata a seguito dell'applicazione del metodo di cui all'art 97 comma 2 del Codice, saranno svolte nella medesima seduta pubblica di apertura della gara, senza soluzione di continuità.

Il *RUP* ovvero un seggio di gara costituito *ad hoc* , **avvalendosi della facoltà dell'inversione procedimentale di cui all'art 133 comma 8 del Codice, applicabile fino al 31/12/2020 anche ai settori ordinari, procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica a:**

1. verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
2. aprire tutte le buste amministrative senza verificarne il contenuto, e attribuzione dell'esito "*ammessa ex art. 133, comma 8*" a ciascun offerente;
3. aprire le buste telematiche B contenenti l'offerta economica e l'istanza di partecipazione (Mod. 1) inserita nella busta B (in modo che il Seggio di gara possa verificare la corretta sottoscrizione dell'offerta economica da parte dei concorrenti con idoneità plurisoggettiva, così come il rispetto dei divieti di cui all'art 48 comma 7 e 89 comma 7 del Codice);
4. calcolare la soglia di anomalia ai sensi dell'art 97 comma 2 del Codice;
5. determinare la graduatoria;
6. individuare l'operatore economico collocato in prima posizione nei confronti del quale procedere poi alla verifica della documentazione amministrativa;
7. verificare quindi la conformità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore di cui alla precedente lett. e) a quanto indicato nel presente disciplinare di gara;
8. attivare l'eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice e del precedente paragrafo 14;
9. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
10. le eventuali esclusioni intervenute in questa fase saranno comunicate ai concorrenti ai sensi dell'art 76 comma 5 del Codice.

18.2 IPOTESI B) Nel caso siano presentate offerte in **numero inferiore a 30**, ipotesi nella quale non sarà attivata l'inversione procedimentale di cui all'art 133 comma 8 del codice, il *rup* ovvero un seggio di gara costituito *ad hoc*, procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta virtuale, a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata come segue:

1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
2. attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
3. ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Stazione Appaltante può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "A", attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Codice;

4. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
5. proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione della comunicazione che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, e comunicarla **individualmente alle imprese partecipanti** (d'ufficio ed entro cinque giorni) ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis;

Terminata la fase di verifica documentale, si procederà all'apertura delle offerte economiche per i soli concorrenti ammessi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si precisa che qualora in relazione al numero delle offerte presentate e/o all'attuazione del "soccorso istruttorio", non risultasse possibile completare tutte le procedure di gara nella giornata sopraindicata, le operazioni di gara verranno riprese il giorno successivo alle ore 9,30, fatte salve eventuali diverse individuazioni di date/ore. In tal caso si procederà a inserire una o più apposite comunicazioni sulla piattaforma nell'area dedicata alla gara di cui trattasi.

In ogni caso non si svolgeranno sedute pubbliche, con accesso fisico presso il luogo di svolgimento, per le eventuali sedute da tenersi, per dare atto degli esiti di soccorsi e/o chiarimenti, nel caso non si applichi l'inversione procedimentale e si verifichi la necessità di soccorso istruttorio, o dell'esito delle verifiche in ordine al primo in graduatoria. Degli esiti e dei relativi verbali di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informati tramite il portale appalti.

18.3 Procedura di esclusione automatica

Si procederà al calcolo della soglia di anomalia ex art. 97, comma 2 (quando il **numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15**), o 2-bis del Codice (quando **il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15**), sempre che si sia in presenza di almeno cinque offerte ammesse ai sensi del comma 3-bis;

Come specificato dall'art. 97, comma 8 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia pari o superiore a dieci, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia precedentemente individuata ai sensi del comma 2 o 2-bis dello stesso articolo.

Qualora il numero di offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci non si procederà all'esclusione automatica, ma la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di offerte con prezzo identico, si procederà a sorteggio pubblico ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

In tutte le operazioni aritmetiche che la commissione sarà chiamata ad effettuare, la stessa terrà conto fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

18.4 Verifica di anomalia delle offerte

Qualora il RUP voglia valutare la congruità, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del codice, in presenza di elementi specifici che facciano sospettare dell'affidabilità di un'offerta, attiverà, con l'eventuale supporto di una commissione, - ai sensi di quanto disposto dalle Linee guida n. 3 di

attuazione del Codice recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*” - la procedura per la verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.

18.5 Proposta di aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Il RUP, o il presidente del seggio costituito ad hoc, formulerà alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente primo in graduatoria non anomalo.

Qualora il concorrente primo in graduatoria in esito al procedimento di verifica di congruità venisse escluso per anomalia dell'offerta si procederà al ricalcolo della graduatoria senza l'offerta dell'escluso ed allo scorrimento nei confronti del primo nella nuova graduatoria, che potrà anch'esso essere sottoposto a verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo, del codice. La proposta di aggiudicazione, in caso di esclusioni per anomalia, sarà quindi formulata dal RUP nei confronti del concorrente con offerta non anomala in posizione più alta in graduatoria.

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, indire di nuovo o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta dalla stazione appaltante congrua e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, relativamente al rispetto dei minimi salariali retributivi.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente sia all'efficacia - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del codice - sia all'approvazione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno

nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata (in base al **principio dell'invarianza della soglia di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 95 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016**).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante si riserva altresì, di richiedere per i medesimi appalti le informazioni antimafia nei confronti delle Ditte cui debbono essere conferiti, indipendentemente dal loro importo, cottimi, noli e forniture c.d. sensibili (trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, acquisizioni dirette ed indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a sub appalto, servizio di autotrasporto, guardianeria di cantiere).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza del nulla osta antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

19. CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

La consegna dei lavori potrà essere effettuata in pendenza del contratto d'appalto, come previsto dall'art. 32 comma 8 del Codice e, comunque, non prima dell'avvenuta approvazione della proposta di aggiudicazione.

La consegna dei lavori sarà formalizzata con apposito "Verbale di Consegna dei Lavori" e l'appaltatore si ritiene fin d'ora obbligato ad addivenire alla sottoscrizione del suddetto Verbale entro e non oltre giorni 03 (tre) decorrenti dalla data di ricevimento della convocazione da parte del Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori, si obbliga immediatamente:

- a) a procedere all'immediato inizio dei lavori;
- b) a provvedere continuativamente all'esecuzione dei lavori stessi.

20. ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante oppure mediante scrittura privata.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente documentazione e dichiarazioni:

- a) **garanzia** definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'articolo 103, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della Stazione Appaltante. Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ed ancora, ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno indicati con comunicazione scritta; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte;
- c) stipulare una polizza di assicurazione RCT che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei servizi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi, per una somma pari al 5% della somma assicurata;

Si fa presente che, i termini per la presentazione della suindicata documentazione sono fissati **inderogabilmente** dalla richiesta della Stazione Appaltante, a cura dell'Ufficio Appalti e Contratti.

N.B. Ove il soggetto aggiudicatario, nei termini stabiliti nella suindicata richiesta, non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto, ovvero

la mancata produzione non sia immediatamente sanata, entro tre giorni lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento e revoca dell'aggiudicazione.

Allo stesso modo, qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e la disporrà a favore del concorrente che segue nella graduatoria.

La graduatoria sarà considerata valida fino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell'appalto.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, ivi compresi gli oneri relativi alle spese di pubblicazione sulla GURI di cui al comma 2 dell'art. 5 del DM infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 da rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, commi 3 e 4 del D. lgs 159/2011, riservandosi di attentamente valutare l'interesse pubblico alla permanenza di un rapporto contrattuale o di un'autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario Appaltatore ai sensi dell'art. 108 del Codice, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

21. ACCESSO AGLI ATTI:

Ai sensi dell'art.53 del Codice e ss.mm.ii. l'accesso agli atti è differito:

- In relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- In relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- In relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo **motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente**, segreti tecnici o commerciali.

22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

23. CODICE ETICO – PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Piano Prevenzione Anticorruzione adottato dall' Amministrazione Provinciale di Cosenza e visionabile dal sito internet www.provincia.cs.it "Amministrazione Trasparente".

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria, sez. di Catanzaro.

INFORMAZIONI:

Qualunque richiesta di informazioni in merito alla presente procedura può essere formulata a:

Procedimento Istruttoria: *Dott.ssa Luisa Barberio*, tel. 0984/814547, mail: lbarberio@provincia.cs.it;

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Eugenio Filice – mail: eufilice@provincia.cs.it

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

documento firmato digitalmente

(Ing. Claudio Le Piane)